

**PROVINCIA DI BRINDISI****Servizio Ambiente ed Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
 72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

Eco.Impresa s.r.l.

Via dell'edilizia n.13, Ostuni
ecoimpresa@pec.riccoboniholding.com

E, p.c.**ARPA Puglia – DAP Brindisi**

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI OSTUNI

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE BR/1

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.)
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Consorzio ASI

uffprotocollo.asibr@legalmail.it

OGGETTO: Stabilimento Eco.Impresa s.r.l. – Ostuni (BR)
 Provvedimento Dirigenziale n. 104 del 10/10/2022
 Comunicazione di Modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006.
RISCONTRO.

Premesso che con Provvedimento Dirigenziale n. 104 del 10/10/2022 la Provincia di Brindisi ha rinnovato, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto complesso di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Ostuni (BR) alla Via dell'Edilizia, 13. Contestualmente, il Gestore è stato autorizzato al trattamento dei seguenti quantitativi di rifiuti

tipologia di rifiuti	stoccaggio massimo consentito, operazioni R13-D15	quantitativo massimo di ricezione giornaliera	quantitativo di trattamento giornaliero, operazioni D9-D13-D14-R12	trattamento e stoccaggio annuo, operazioni R12-R13-D9-D13-D14-D15
rifiuti pericolosi	1.600 tonn.	200 tonn./giorno	87,6 tonn./giorno per operazioni D9 e 112,4 tonn./giorno per operazioni D13 - D14 - R12 (200 tonn. totali)	44.000 tonnellate annue
rifiuti non pericolosi	2.400 tonn.	300 tonn./giorno	300 tonn./giorno	66.000 tonnellate annue

totale rifiuti pericolosi e non pericolosi	totale 4.000 tonn.	totale 500 tonn./giorno	totale 500 tonn./giorno	110.000 tonnellate annue
---	---------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Inoltre, con la prescrizione n. 1.37, con riferimento ai quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo, ricezione giornaliera e annuale e di trattamento giornaliero ed annuo indicati nella precedente tabella, il Gestore è stato autorizzato a sfruttare gli eventuali quantitativi massimi relativi ai rifiuti pericolosi non utilizzati per incrementare i quantitativi di rifiuti non pericolosi, nel rispetto – in ogni caso – dei quantitativi massimi complessivi (totale rifiuti pericolosi e non pericolosi) sopra indicati.

La società Eco.Impresa s.r.l. con nota n. 368/DG/ds del 09/03/2023, acquisita al prot. n. 8976 del 14/03/2023, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, ha comunicato una modifica rispetto a quanto autorizzato con P.D. n. 104/2022. Nello specifico, la modifica è inerente l'incremento della ricezione giornaliera autorizzata di ulteriori 200 tonnellate unicamente per i seguenti codici CER di rifiuti non pericolosi già autorizzati:

codice CER	Descrizione del rifiuto	Operazioni già autorizzate (oltre D13, D14 e D15)		
		D9	R12	R13
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	---	---
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X	X
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X
17 05 06	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	X	X	X
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X

Secondo quanto dichiarato nella documentazione allegata:

- la ricezione giornaliera totale di uno o più rifiuti non pericolosi interessati dalla modifica (sopra elencati) può raggiungere anche le 700 tonnellate;
- i rifiuti interessati non sono combustibili e/o infiammabili, pertanto non vi è aggravio dell'attuale rischio di incendio;
- la modifica rappresentata:
 - non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - non comporta un incremento del valore della capacità produttiva autorizzata;
- resta invariato quanto autorizzato dal P.D. n. 104/2022 e in particolare
 - la ricezione giornaliera di 500 tonnellate per tutti gli altri codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati;
 - la capacità massima dello stoccaggio istantaneo (operazioni R13 e D15) di 4.000 tonnellate tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - il trattamento giornaliero (operazioni D13, D14 e D9) di 500 tonnellate tra i rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - la potenzialità annua delle operazioni di stoccaggio (operazioni D15 e R13) e trattamento (operazioni D13, D14 e D9) di 110.000 tonnellate tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Per quanto complessivamente rilevato dalla documentazione presentata, la comunicazione della modifica proposta e sopra rappresentata, è accolta, ai sensi della D.G.R. n.648 del 5/04/2011, con carattere di modifica non sostanziale a condizione che sia rispettato il quantitativo massimo giornaliero di 500 tonnellate di rifiuti tra pericolosi e non pericolosi, con il limite di 200 tonnellate per i rifiuti pericolosi. Diversamente la modifica va intesa con carattere di sostanzialità necessitando di istanza di verifica di valutazione d'impatto ambientale e conseguente eventuale modifica di AIA.

A margine della nota n. 368/DG/ds del 09/03/2023, il Gestore ha richiesto la possibilità di utilizzare l'area operativa dell'impianto indicata nella planimetria agli atti del procedimento di rinnovo con la lettera "I" -*Area di preparazione e deposito campioni di rifiuti* anche ai fini del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla società Tecnoambiente s.r.l., società a cui è demandata l'attività di analisi chimica sui rifiuti.

In merito, con nota n.1280/DG/ds del 19/12/2022, acquisita al prot. n. 40563 del 20/12/2022, il Gestore ha comunicato che a partire dal 01/12/2022, a seguito di *scissione parziale proporzionale* ha trasferito alla società Tecnoambiente s.r.l. *gli elementi patrimoniali attivi e passivi costituenti il ramo d'azienda dedicato all'analisi chimica* dei rifiuti svolta nel laboratorio presente nell'impianto di Ostuni.

Atteso che il D. Lgs. n. 152/2006 all'art. 5 comma 1, cita:

i-quater) 'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

Per quanto sopra, l'attività di gestione del laboratorio di analisi dei rifiuti della società Tecnoambiente s.r.l. svolta all'interno della installazione della società Eco.Impresa srl viene a configurarsi come attività accessoria, tecnicamente connessa, condotta da diverso gestore e come modifica a quanto già autorizzato con P.D. n. 104/2022, pertanto si rende necessario presentare regolare istanza di modifica di AIA **entro il termine di trenta giorni** dalla ricezione della presente.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che il responsabile del procedimento è l'ing. Annese Giovanna, coadiuvata dall'Istruttore Tecnico Dott. Stefano Rago.

Distinti Saluti

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993